



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2015, proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Natale, con domicilio eletto presso lo studio Rosetta Profiti in Catanzaro, Via Mario Greco 66;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata *ex lege* in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;

per il risarcimento del danno

subito per il ritardo nell'assunzione a tempo indeterminato come docente di scuola primaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Sig.ra [REDACTED] chiede il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al ritardo nell'assunzione a tempo indeterminato come docente di scuola primaria, a seguito della partecipazione al concorso a cattedra per la scuola primaria per la Regione Calabria anno 2012. Lamenta la mancata applicazione in proprio favore della riserva prevista per gli ex militari congedati senza demerito dagli artt. 678 e 1014 D. Lgs. n. 66/2010, diritto successivamente riconosciuto con sentenza del Consiglio di Stato, n. 2135 del 27.04.2015, notificata al M.I.U.R. il 21.05.2015 ai soli fini dell'esecuzione.

Nello specifico, la ricorrente rileva che, a seguito della favorevole pronuncia, ha preso servizio soltanto in data 1.09.2015, con decorrenza giuridica, ma non economica, dal giorno 1.09.2013, momento in cui avrebbe invece dovuto essere assunta, ove l'amministrazione statale avesse correttamente valutato la riserva di cui al citato D. Lgs. n. 66/2010.

2. Resiste l'intimato Ministero.

3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

4.1. Va accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

Con la pronuncia richiamata in narrativa il Consiglio di Stato ha accertato che l'intimata p.a. -a seguito di un "*comportamento colpevole ...*"- ha omesso di riconoscere alla ricorrente il diritto alla riserva obbligatoria del posto di cui al D. Lgs. n. 66/2010. La descritta, illegittima attività provvedimentoale ha a sua volta determinato, con un rapporto di causa effetto, un differimento della presa in servizio della deducente di due anni, rispetto alla data del giorno 1.09.2013.

E' da ritenersi quindi integrato il contegno illecito della p.a., ricondotto nel

paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., in base alla prevalente opzione ermeneutica in tema di risarcimento del danno da attività provvedimento illegittima, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 maggio 2018, n. 2724).

In ordine alla quantificazione del pregiudizio, occorre osservare che secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dall'esponente, *"... in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, il danno non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione (elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece caso per caso individuare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro. Residua, infatti, un danno da mancato guadagno che ha come base di calcolo l'ammontare del trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in servizio e quella di effettiva costituzione del rapporto, per effetto di una virtuale ricostruzione della posizione economica e previdenziale (pur non identificandosi con esso, come detto) e che deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento in considerazione del fatto che l'attuale appellante ha potuto dirottare le sue energie lavorative in altre occasioni anche solo potenziali di guadagno e ha potuto risparmiare, nel contempo, le energie fisico-psichiche che il lavoro, che le è stato illegittimamente negato dall'Amministrazione resistente, avrebbe comunque implicato. Tale percentuale di abbattimento non può che essere quantificata equitativamente, ex art. 1226 c.c.: si ritiene di dover individuare tale percentuale nel 50% della somma derivante dal calcolo del trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in servizio e quella di effettiva costituzione del rapporto, per effetto della ricostruzione della posizione economica e previdenziale della medesima"* (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2017, n. 3498).

Pertanto, nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all'illegittimo esercizio del potere amministrativo in pendenza di una procedura selettiva, spetta all'interessato, ai fini giuridici, il riconoscimento della medesima decorrenza attribuita a quanti siano stati nominati tempestivamente nella stessa procedura, nel caso di specie già avvenuto, ma ai fini economici non può riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione. Ciò in quanto tale diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1199; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2017, n. 7209).

Nella vicenda in esame è pertanto equo quantificare il danno patrimoniale nel 50% della somma che la ricorrente avrebbe percepito a far data dal giorno 1.09.2013, oltre che nell'integrale importo dovuto per tale periodo a titolo di T.F.R. e di contributi previdenziali ed assicurativi (T.A.R. Lazio, Roma, I-*quater*, 25 novembre 2013, n. 10031; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 1423).

Sulla somma così quantificata devono essere poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (Corte di Cassazione, Sez. III, 6 ottobre 2016, n. 19987).

4.2. Dev'essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 10.000,00, e derivante nello specifico dall'ansia e dal disagio morale sofferto dalla ricorrente per l'incertezza della prospettiva lavorativa e ciò mentre la medesima portava avanti una gravidanza a rischio.

La deducente, infatti, si è limitata ad allegare il pregiudizio asseritamente subito, non avendo quindi ottemperato all'onere di provarne la concreta sussistenza, nonché il nesso causale tra lo stesso e la condotta illecita della p.a. (*ex multis*, T.A.R. Napoli, Sez. VII, 11 aprile 2018, n. 2343).

5. La soccombenza reciproca tra le parti consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO